

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta

Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151

e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 15/2012 DEL 17/12/2012*

LA NUOVA IVA PER CASSA

1) Premessa

Il c.d. Decreto Crescita emanato nel giugno c.a. ed ora operativo per effetto dell'ultimo Decreto Attuativo, accanto al sistema dell'Iva "generale" istituito fin dal 1972 (data di introduzione normativa di detta imposta) ed al sistema dell'Iva per cassa "ordinario" (già valevole da alcuni anni), ha introdotto un nuovo regime dell'Iva per cassa "speciale", valevole per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dallo scorso 1° dicembre 2012.

2) Principi generali di esigibilità e detrazione dell'Iva

La legge iva stabilisce, in via ordinaria, che l'**esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto** riguardante le cessioni di beni e prestazioni di servizi, ed il corrispondente insorgere del **diritto alla detrazione** dell'imposta sugli acquisti, maturano a partire dal **momento di effettuazione dell'operazione**, differente a seconda della fattispecie perfezionata dal soggetto passivo.

Ad esempio, la **cessione di un bene mobile** si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e – si ripete – in via ordinaria, alla **data di consegna o spedizione del bene**: diversamente, qualora la vendita riguardi un **immobile**, assume rilevanza il giorno di stipulazione dell'**atto notarile** di alienazione.

Tali principi possono, tuttavia, essere derogati, come nell'ipotesi in cui gli effetti traslativi o costitutivi della cessione si producano successivamente: in tale eventualità, se l'oggetto della cessione è rappresentato da beni mobili, l'operazione si ritiene in ogni caso effettuata dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione degli stessi.

STUDIO BELCASTRO

La **prestazione di un servizio** si ritiene, invece, effettuata alla data di **pagamento del corrispettivo**.

3) Iva per cassa “ordinaria”

Per effetto del già (da parecchi anni) esistente regime dell'Iva per cassa “ordinario”, i suddetti principi di esigibilità e detraibilità dell'imposta, fondati sul momento di effettuazione dell'operazione, sono espressamente derogati solo quando la cessione di beni o la prestazione di servizi viene effettuata nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

- **Stato, organi dello stesso ancorchè dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali** e relativi consorzi;
- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- **istituti universitari**;
- unità sanitarie locali, enti ospedalieri e pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza.

4) Iva per cassa “speciale”

Con il Decreto anti-crisi è stata invece introdotta la possibilità di applicare un regime analogo a quello citato dell'Iva per cassa “ordinario” a favore di contribuenti in possesso di specifici requisiti.

L'accesso al regime dell'Iva per cassa “speciale” è stato infatti autorizzato ai cedenti/prestatori che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un **volume d'affari non superiore ad euro 2.000.000** oppure che, in caso di inizio dell'attività, presumono di non eccedere tale soglia.

A questo proposito, il Decreto attuativo ha fornito due **chiarimenti** rilevanti:

- ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale, devono essere considerate anche le operazioni non assoggettabili ad Iva per cassa, ma costituenti **“volume d'affari”**;
- nel caso di **superamento**, nel corso dell'anno di efficacia del regime dell'Iva per cassa “speciale”, del predetto limite di 2 milioni di euro, le operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo sono soggette ai criteri “generalisti”, con l'effetto che nella **liquidazione relativa all'ultimo mese** in cui è applicata l'Iva per cassa “speciale” deve essere ricompresa anche l'imposta a debito riguardante le **operazioni già effettuate sino a tale data** ed il cui corrispettivo non risulti ancora incassato;
- analogamente, può essere detratta l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi che risultano effettuati a tale data, sebbene il relativo corrispettivo non sia stato ancora pagato.

In ogni caso, il regime dell'Iva per cassa "speciale" **non è invocabile per le operazioni attive** effettuate:

- nell'ambito di **regimi speciali** di determinazione dell'imposta: è il caso, ad esempio, degli agricoltori, dei giornalisti, dei librai, dei tabaccai, delle agenzie di viaggio o turismo, dei commercianti di beni usati che applichino il sistema del margine, ecc.
- nei confronti di **privati**, ovvero di quei soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- con applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. **reverse charge**);
- in base alla **disciplina generale dell'Iva per cassa "ordinario"** (cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di uno dello Stato e di enti equiparati).

Sotto il profilo documentale è altresì necessario – analogamente al regime dell'Iva per cassa "ordinario" – apporre in fattura la dicitura "Operazione soggetta ad Iva ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 7, del D.L. n. 185/2008", in quanto anche il **diritto alla detrazione** dell'imposta, in capo al **cessionario/committente**, è subordinato al **pagamento del corrispettivo**.

L'Iva esposta nella predetta fattura diviene **esigibile** dal giorno di **riscossione** dell'importo esposto in fattura, ma diviene **comunque** esigibile dopo il **decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione**, salvo il caso di assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura esecutiva o concorsuale.

Sul punto, si segnala altresì che, nel caso di **fattura differita**, ovvero emessa entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura.

Il **cedente/prestatore** che ha optato per il regime dell'Iva per cassa "speciale" può detrarre l'imposta sulle fatture passive soltanto **dopo aver pagato** l'importo esposto nelle stesse, oppure per effetto del decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Per quanto concerne, invece, la posizione del **cessionario/committente** è stato ovviamente previsto che potrà detrarre secondo i criteri "generali" – ovvero in base al **momento di effettuazione dell'operazione** e, quindi, a prescindere da quello di pagamento del corrispettivo – l'imposta addebitata dal cedente/prestatore in regime di Iva per cassa "speciale", salvo il caso in cui abbia esso stesso optato per tale istituto speciale.

5) Esercizio dell'opzione

L'accesso al nuovo regime dell'Iva per cassa "speciale", in presenza dei presupposti di legge, è subordinato alla relativa opzione che si desume dal **comportamento concludente** e che sarà poi comunicata nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta nel quale è stata effettuata la scelta del contribuente, ovvero – per coloro che intendono avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività – in sede di presentazione della dichiarazione Iva riguardante l'anno di inizio attività.

6) Durata dell'opzione

Il regime dell'Iva per cassa deve essere applicato per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari, che, come anticipato, ne determina la cessazione.

Conseguentemente, nel caso di **esercizio dell'opzione per le operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012**, il regime dell'Iva per cassa deve essere applicato almeno sino alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere **almeno sino al 31 dicembre 2014**.

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Dicembre 2012

PRECEDENTI CIRCOLARI 2012

Numero	Del	Argomento
01/2012	10.01.2012	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Variazione del tasso degli interessi legali
02/2012	12.02.2012	Le scadenze fiscali per l'anno 2012
03/2012	11.03.2012	Soppresso l'obbligo di redazione del Dps Legittimi versamenti e prelevamenti bancari oltre € 1.000 Proroga comunicazione Pec Accordo misure per credito Pmi
04/2012	10.04.2012	Le novità del Decreto Semplificazioni
05/2012	05.05.2012	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2011 La documentazione per il calcolo dell'Imu del I semestre 2012
06/2012	08.06.2012	L'Imu ed i primi chiarimenti ministeriali
07/2012	13.06.2012	Crediti più facili al Sud Il sindaco unico nelle srl

STUDIO BELCASTRO

08/2012	27.06.2012	Richiesta dati per aggiornamento archivio immobili
09/2012	11.07.2012	Regione Calabria: credito di imposta sulle assunzioni
10/2012	29.07.2012	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
11/2012	16.09.2012	Prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Deducibilità dei costi dei veicoli aziendali Reddito da locazione di fabbricati
12/2012	07.10.2012	I nuovi termini di pagamento nel settore agro-alimentare
13/2012	16.10.2012	L'addebito per le spese per gli F24
14/2012	18.11.2012	Il nuovo trattamento fiscale delle auto La scheda carburante

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

DICEMBRE 2012

Giovedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Venerdì 14

- **Delega Unica - Modello F24 – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative al versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovute per l'anno 2012 con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 30 novembre)

Sabato 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per il versamento de congruaggio dei contributi annuali

Domenica 16

STUDIO BELCASTRO

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr determinata in ragione del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps – Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - o **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Ottobre (versamenti di Novembre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)

- **Iva – Ravvedimento operoso** – Termine per le regolarizzazioni relative al III trimestre dell'anno in corso, con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ordinari e trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria)

- **Imposta comunale sugli immobili – Ici** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata a saldo dell'ICI dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuenti (persona fisica o società)

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a versare all'Erario le imposte trattenute ai propri dipendenti e/o pensionati sulla busta paga o sulla cedola di pensione relativa allo scorso mese di novembre

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

STUDIO BELCASTRO

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Giovedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Martedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Giovedì 27

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva dovuta in acconto per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell'anno in corso dai contribuenti mensili (o trimestrali)
- **Accise** – Imposte di fabbricazione – Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'accisa calcolato sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nella prima quindicina del corrente mese

Venerdì 28

- ***Preu – Prelievo unico erariale – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)***

Sabato 29

- ***Unico 2012 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Ravvedimento operoso per omessa presentazione - Imposte sui redditi 2011 - Termine ultimo per la tardiva presentazione, per via telematica e tramite Unico 2012, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750 e 750) relativa allo scorso anno 2011***
- ***Unico 2012 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione regolarmente presentata - Imposte sui redditi 2011 - Termine ultimo per la ripresentazione, per via telematica e tramite Unico 2012, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750 e 760) relativa allo scorso anno 2011 e rettificata per presenza di errori formali e senza applicazione di sanzioni***
- ***Imposta comunale sugli immobili - Ici 2011 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali – Ravvedimento operoso per omessa presentazione – Termine ultimo per la tardiva presentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi per via telematica)***
- ***Imposta comunale sugli immobili - Ici 2011 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali – Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione regolarmente presentata – Termine ultimo per la ripresentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno e rettificata per presenza di errori formali e senza applicazione di sanzioni (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi per via telematica)***

Domenica 30

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° dicembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° dicembre del relativo anno
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Novembre (versamenti di Dicembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 dicembre)
- **Delega Unica - Modello F24 – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine per le regolarizzazioni relative al versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovute per l'anno in corso con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 30 novembre)

Lunedì 31

- **Libro inventari** – **Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali** – Redazione dell'inventario (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per coloro che hanno utilizzato il metodo dell'invio telematico)
- **Libri contabili** - **Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali** – Termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per coloro che hanno utilizzato il metodo dell'invio telematico)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa

STUDIO BELCASTRO

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di novembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di ottobre
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della sesta rata bimestrale (novembre-dicembre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Archivi magnetici** – Denuncia della tenuta di archivi magnetici attivati durante l'anno in corso
- **Trasparenza fiscale** – Termine ultimo per la presentazione della comunicazione dell'opzione o del rinnovo per la tassazione delle società a responsabilità limitata in regime di "trasparenza fiscale" (mutuato dalle società di persone)
- **Compensi di intermediazione – Applicazione della ritenuta ridotta** – Termine entro il quale i percipienti provvigioni possono inviare ai propri committenti la dichiarazione di avvalersi dell'opera di terzi o di dipendenti ai fini dell'applicazione della minore ritenuta
- **Valutazione del magazzino e/o dei lavori in corso di esecuzione** – Termine al quale è necessario fare riferimento per la valutazione delle giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, ecc.) e per la valutazione dei lavori in corso di esecuzione
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della seconda ed ultima rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della terza rata del conguaglio dei contributi annuali

STUDIO BELCASTRO

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione*** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali*** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali*** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)